

ovvero le dichiarazioni dei redditi già allegate al presente ricorso, nonché l'elenco dei creditori (come già allegato al presente ricorso);

- 4) disporre che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ai sensi dell'art. 150 CCII;*
- 5) stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e della sentenza, mediante inserimento nel sito internet del Tribunale;*
- 6) ordinare la trascrizione della sentenza a cura del Liquidatore nei registri Immobiliari se presenti beni immobili;*

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 24.12.24, Natalina Aprile ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata del suo patrimonio.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., Dott. Raffaele Pisano, il quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice.

La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 e deve essere dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII.

Dal ricorso e dalla relazione del Gestore risulta infatti che Natalina Aprile ha la residenza abituale in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura e non sono emersi elementi che consentano di ritenere superata la presunzione prevista dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4 del Regolamento citato.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 CCII, poiché Natalina Aprile risiede nel Comune di Lissone (MB), ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

La documentazione necessaria a pena di inammissibilità

Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, è soggetto alla



disciplina generale del procedimento unitario, e in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

Ne consegue che, qualora la domanda di apertura della liquidazione controllata sia presentata dal debitore, debba essere depositata a pena di inammissibilità del ricorso la documentazione indicata dall'art. 39 CCII.

Segnatamente, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- 2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo "*stato particolareggiato ed estimativo delle attività*"), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e) CCII nonché della successiva redazione dell'inventario dei beni ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
- 4) idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;
- 6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2 CCII, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
- 7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del Giudice Delegato del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII).

La debitrice Natalina Aprile ha depositato tutta la documentazione richiesta a pena di inammissibilità.

Ritiene inoltre il Tribunale che il debitore non debba limitarsi a depositare la sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità del ricorso, atteso che in ossequio al disposto dell'art. 4 CCII, rubricato "*doveri delle parti*", il debitore ha l'obbligo di comportarsi secondo buona fede e correttezza ed in particolare di



“illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo ai creditori tutte le informazioni necessarie ed appropriate allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto”.

Si ritiene, altresì, che nel dovere di correttezza rientri anche il dovere di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore.

L'individuazione del corredo documentale minimo si determina, dunque, non solo in relazione alla necessità per il Tribunale di verificare i presupposti di cui all'art. 268 e 269 CCII, ossia il ricorrere dello stato di sovraindebitamento e l'esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza, bensì anche tenendo presente la portata di questo obbligo di trasparenza e cooperazione.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione si declina dunque anche nei confronti degli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile alla adozione dei provvedimenti iniziali del Giudice Delegato ex art. 268 comma 4 lett. b) CCII e all'esecuzione delle attività preliminari del Liquidatore ex art. 272 CCII.

Conseguentemente dovrà essere depositata l'ulteriore documentazione necessaria a fornire un quadro completo della situazione del debitore, tra cui, a titolo esemplificativo, gli estratti conto relativi agli ultimi cinque anni, buste paga, etc.

La debitrice Natalina Aprile risulta avere adempiuto al dovere di correttezza e di buona fede su di lei incombente, avendo depositato – oltre alla sopra citata documentazione richiesta a pena di inammissibilità – ulteriori documenti, tra cui, in particolare, estratti conto degli ultimi cinque anni, certificazione della Centrale dei Rischi, atto di pignoramento di Deutsche Bank, contratto di finanziamento Banca Sistema, contratto di locazione, dichiarazione di perdita di possesso autovettura, buste paga, ultime fatture relative alle utenze domestiche i quali sono stati esaminati dall'O.C.C.

La relazione dell'O.C.C. dà inoltre atto del compiuto esame delle dichiarazioni dei redditi, delle buste paga, di tutti gli estratti conto, delle verifiche eseguite mediante accesso al cassetto fiscale e mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti, delle visure P.R.A. e delle richieste di informazioni presso l'ufficio esecuzioni immobiliari.



Il documento è altresì corredato dall'attestazione prescritta dall'art. 268 comma 3 quarto periodo CCII.

L'elaborato è dunque adeguatamente motivato e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII.

L'assenza di preclusioni all'esame nel merito della domanda di liquidazione

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata Natalina Aprile non riveste la qualifica di imprenditore, essendo dipendente pubblica presso ASST Lombardia, inquadrata con la qualifica di "Operatore Tecnico".

Pertanto è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 CCII Natalina Aprile è legittimata a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

I presupposti per l'apertura della procedura: il sovraindebitamento

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza, non essendo la debitrice più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.

L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e del patrimonio attivo da liquidare, che risulta insufficiente, nel medio lungo periodo a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari.

Più specificamente risulta che, con l'esclusione del credito prededucibile dell'O.C.C. e del nominando Liquidatore, il passivo della debitrice è pari ad € 73.383,41 così come da tabella che segue:



PASSIVO Aprile Natalina								
Creditore	Importo Ricorrente	Dichiarazione Creditore			Importo O.C.C.			Descrizione
		Privilegio	Chirografo	Totale	Privilegio	Chirografo	Totale	
1) Agenzia delle Entrate - Riscossione	28.128,15 €	19.773,07 €	17.944,47 €	37.717,54 €	19.773,07 €	17.944,47 €	37.717,54 €	Imposta di registro, IRPEF, TARI, tassa automobilistica, violazioni del Codice della Strada
2) Abaco S.p.A.	3.170,14 €	- €	4.533,82 €	4.533,82 €	- €	4.533,82 €	4.533,82 €	Violazioni del Codice della Strada
3) Sorit S.p.A.	388,55 €		819,35 €	819,35 €		819,35 €	819,35 €	Violazioni del Codice della Strada
4) Avv. Luca Berti	6.000,00 €	n.d.	n.d.	- €	6.000,00 €		6.000,00 €	Assistenza legale
5) Detsche Bank S.p.A.	4.933,01 €	- €	1.298,36 €	1.298,36 €	- €	1.298,36 €	1.298,36 €	Prestito Chirografario
6) Banca Sistema	4.000,00 €	- €	20.513,00 €	20.513,00 €	- €	20.513,00 €	20.513,00 €	Prestito Chirografario
7) Comune di Lissone	- €	- €	2.501,34 €	2.501,34 €	- €	2.501,34 €	2.501,34 €	Violazioni del Codice della Strada
8) Regione Lombardia	- €	1.000,00 €	346,03 €	1.346,03 €	1.000,00 €	346,03 €	1.346,03 €	Tassa automobilistica
Totale	46.619,85 €	19.773,07 €	45.109,00 €	64.882,07 €	25.773,07 €	47.610,34 €	73.383,41 €	

Con riferimento all'attuale situazione economica, patrimoniale e finanziaria, dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente:

- non è proprietario di beni immobili;
- non è proprietario di beni mobili registrati (cfr. pag. 14-15 relazione Gestore);
- è titolare di un rapporto di conto corrente n. 02631/1000/00104598 presso Banca Intesa San Paolo con saldo di € 272,13 al 31.12.2024 e Postepay Evolution n. 0908. L'O.C.C. ha inoltre verificato che Natalina Aprile lavora presso ASST Lombardia, con contratto a tempo indeterminato e reddito medio mensile netto di € 1.600,00 (somma dalla quale sono attualmente detratte le somme trattenute per causa del pignoramento dello stipendio operato da Deutsche Bank Spa e della cessione volontaria del quinto dello stipendio a favore di Banca Sistema)

Le cause del sovraindebitamento

Il sovraindebitamento trae origine, come illustrato dalla ricorrente e confermato dal Gestore della Crisi, in forza dell'esame della documentazione prodotta, dalla crisi coniugale, poi sfociata nella separazione dal marito (cfr. sentenza di separazione del 21.01.2016, RG 13712/2015), dalla cui unione sono nati due figli, rispettivamente nel 1995 e 2003.

Dalla crisi matrimoniale sono scaturite difficoltà economiche tali da condurre all'impossibilità per la debitrice di adempiere alle rate del mutuo ipotecario originariamente sottoscritto per l'acquisto della casa familiare. Conseguentemente, la ricorrente è stata costretta nel 2010 a vendere la propria abitazione al fine di saldare il debito residuo del mutuo ipotecario. La situazione si è poi ulteriormente aggravata a seguito dell'omissione del pagamento dell'Imposta di Registro, che ha comportato un accertamento nel 2012 dell'Agenzia delle Entrate Riscossione pari ad € 17.155,13



(compresivi di omesso versamento dell'imposta, sanzione relativa, imposte indirette, interessi e costi di notifica), cui si è aggiunto il debito con il legale che aveva patrocinato la Sig.ra Aprile nella causa di separazione ed il pignoramento presso terzi (RG 698/2018) di Deutsche Bank sulla quota di 1/5 dello stipendio della ricorrente per il recupero del credito scaturito dal finanziamento per l'acquisto degli arredi della nuova abitazione presa in locazione nel 2020.

Al fine di fronteggiare le spese familiari, aumentate anche a causa del costo della vita, è stato contratto un ulteriore finanziamento presso Fidelity, successivamente estinto in data 26.02.2021, grazie a nuovo finanziamento con Banca Sistema, che la debitrice ad oggi sta continuando a ripagare attraverso la cessione volontaria di 1/5 del proprio stipendio.

La debitrice non è pertanto stata in grado di far fronte ai minori debiti anche per infrazioni al codice della strada e tasse automobilistiche e rifiuti.

Il Gestore ha accuratamente vagliato le cause della crisi allegate dalla ricorrente mediante i riscontri documentali a sua disposizione. In particolare ha rilevato, pur in presenza di omissioni tributarie minori antecedenti alla notifica dell'accertamento per l'imposta di registro, che sia stato proprio quest'ultimo accadimento a determinare una crisi finanziaria non prevedibile, aggravatasi per effetto delle sanzioni e degli interessi maturati sugli importi non versati anche ad altro titolo ai creditori pubblici, per infrazioni o tasse.

Ha nondimeno rilevato la necessità di chiarimenti, al fine delle determinazioni che si assumeranno al momento dell'istanza di esdebitazione, in merito alla destinazione delle somme ricavate dalla vendita dell'immobile, non essendo stato specificato il prezzo di vendita e l'ammontare del mutuo residuo a quella data.

L'apertura della procedura di liquidazione controllata: i comandi giudiziali

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Natalina Aprile .

Ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il soggetto nominato quale O.C.C. può essere nominato Liquidatore.

Può, invece, essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dal debitore ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.



Effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Occorre precisare, infine, con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, che la stessa non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività di liquidazione (fermo restando che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non potrà proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cfr. in tal senso Trib. Verona del 20.9.2022).

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di Natalina Aprile (C.F. PRLNLN68C71F158O), nata a Messina, il 31.03.1968;

DICHIARA la presente procedura "*principale*" ai sensi dell'art. 26, comma 4, CCII;

NOMINA Giudice Delegato per la procedura la **dott.ssa Caterina Rizzotto**;

NOMINA Liquidatore il dott. **Dott. Raffaele Pisano** (C.F. PSNRFL63S17E979B) con studio in Milano MI – Via Solari 12;

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;

ORDINA al debitore ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione, ed in particolare, ordina a Natalina Aprile di mettere a disposizione del Liquidatore, allo stato, i beni mobili in suo possesso ed al datore di lavoro ASST Lombardia di corrispondere al Liquidatore gli stipendi erogati a Natalina Aprile, ivi comprese eventuali trattenute per cessione del quinto o ordinanze di assegnazione di crediti dalla mensilità di pubblicazione della presente sentenza;

AUTORIZZA il debitore a mantenere un conto corrente a sé intestato ove far accreditare i redditi esclusi dalla liquidazione, fermo restando l'obbligo di comunicare mensilmente gli estratti conto al Liquidatore;



DÀ ATTO, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

DISPONE che il Liquidatore:

- pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
- trascriva la presente sentenza presso gli Uffici territorialmente competenti in relazione ai beni immobili del debitore;
- proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
- proceda, entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario di tutti i beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4 e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII ;
- predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
- informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;
- provveda all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura sul quale far accreditare dal datore di lavoro le retribuzioni di Natalina Aprile, al quale mensilmente consegnerà le somme escluse dalla liquidazione.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile del 05.02.2025

Il Giudice Estensore
dott.ssa Caterina Rizzotto

Il Presidente
dott.ssa Caterina Giovanetti

